

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Proroga e modifica del 25 settembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 dicembre 1996, del 9 novembre 1999, del 29 agosto 2000 e del 27 agosto 2001<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>.

*Art. 40 n. 40.3–40.6*      Salari minimi

*Art. 43 n. 43.2, lett. b*      Assicurazione indennità malattia

*Art. 44 n. 44.1*      Assicurazione maternità

*Art. 52 n. 52.1*      Contributo alle spese d'esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

25 settembre 2003      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1996 V 885, 1999 8158, 2000 4195, 2001 4358

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

